

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

**Via Giulini n. 15
22100 COMO**

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 112/2020 DEL 27.07.2020

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 dell'intervento di controllo fughe gas su n. 3 chiller freon/glicole e di aggiornamento del registro apparecchiature presso lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate.

N. CIG ZC72DCA485

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che nell'ambito dei servizi pubblici locali gestiti da CSU rientra anche lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, sito in Como, via Virgilio n. 16;

che al fine di provvedere alla gestione dello Stadio del Ghiaccio è emersa la necessità di acquisire ed affidare l'intervento di controllo delle fughe gas su n. 3 chiller freon/glicole, nonché l'intervento di aggiornamento del registro apparecchiature;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico Longofrigo s.r.l., C.F. 00679670166, con sede in Zanica (24050 BG), via Roma n. 39, quale operatore economico competente ad eseguire gli interventi di cui sopra;

che l'offerta di tali interventi da parte di Longofrigo s.r.l. risulta congrua ed idonea;

considerato che ai sensi del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria" come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto degli interventi di cui sopra;

Considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Longofrigo s.r.l. prot. INPS n. 21355595 avente scadenza in data 14.10.2020 ed esito regolare;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto;

DETERMINA

Di affidare a **Longofrigo s.r.l.**, C.F. 00679670166, con sede in Zanica (24050 BG), via Roma n. 39, l'intervento di controllo delle fughe gas su n. 3 chiller freon/glicole, nonché l'intervento di aggiornamento del registro apparecchiature presso lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo Casate per l'importo di **€ 420,00 (quattrocentoventi/00)**, oltre Iva di legge;

Che la fattura relativa agli interventi di cui sopra verrà liquidata mediante visto del Direttore Tecnico;

Che Longofrigo s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Che Longofrigo s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l'immediata risoluzione del contratto stipulato con Longofrigo s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

Che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia